*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA n. 69/17/CONS**

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA**
**CHINAGLIA / BT ITALIA S.P.A.**
**(GU14/ n. 2599/16)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio dell'8 febbraio 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 179/03/CSP, del 24 luglio 2003, recante "*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*";

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*" di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito "*Regolamento indennizzi*";

VISTA l'istanza della sig.ra Chinaglia, del 21 ottobre 2016;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## 1. La posizione dell'istante

La sig.ra Chinaglia, titolare del contratto identificato con il codice cliente n. 00489813, contesta il mancato rimborso da parte della società BT Italia S.p.A. dell'importo di euro 1.161,71 inerente al ripetuto pagamento di dieci fatture, già precedentemente saldate.

In particolare, l'istante ha rappresentato che in data 24 agosto 2015 sollecitava, a mezzo raccomandata A.R. n. 13604842879 - 9, il rimborso, già richiesto telefonicamente, dell'importo di euro 1.161,71 relativo alle fatture di seguito riportate, n. A2012 - 448826, n. A2012 - 574969, n. A2012 - 688812, n. A2012 - 260279, n. A2012 - 386285, n. A2013 - 56001, n. A2012 - 510856, n. A2013 - 110043, n. A2012 - 635129 e n. A2013 - 46600, in ragione del duplice versamento dei relativi importi effettuato prima mediante un unico bonifico bancario disposto in data 17 giugno 2013 tramite il servizio *home banking* della filiale di Courmayeur della Banca di Credito Cooperativo Valdostana, come si evince dalla causale riportata nella copia della distinta contabile allegata agli atti, e poi di seguito addebitato a mezzo R.I.D. in data 4 ottobre 2013 sul conto corrente intestato all'istante.

Pur tuttavia, nonostante il riconoscimento della fondatezza del reclamo da parte del servizio assistenza clienti BT (id. 1 - 6418039709) contattato in data 11 dicembre 2013, la società BT Italia S.p.A. non provvedeva al rimborso del predetto importo.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

i. il rimborso dell'importo di euro 1.161,71 quale somma dei corrispettivi fatturati nelle suddette fatture, già saldati a mezzo bonifico bancario, con maggiorazione degli interessi legali;

ii. il rimborso delle spese procedurali.

## 2. La posizione dell'operatore

La società BT Italia S.p.A. non ha prodotto alcuna memoria o documentazione difensiva nel termine previsto dall'articolo 16, comma 2, del *Regolamento* a supporto della propria posizione.

## 3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere accolte come di seguito precisato.

Per quanto concerne la richiesta di rimborso dell'importo di euro 1.161,71, quale somma degli importi addebitati nelle fatture n. A2012 - 448826, n. A2012 - 574969, n. A2012 - 688812, n. A2012 - 260279, n. A2012 - 386285, n. A2013 - 56001, n. A2012 - 510856, n. A2013 - 110043, n. A2012 - 635129 e n. A2013 - 466007, si deve evidenziare, sulla base di quanto acquisito agli atti, che l'istante ha effettuato in data 17 giugno 2013 un unico bonifico bancario a favore della società BT Italia S.p.A. riferito alle suddette fatture, come si evince dalla relativa causale di pagamento; nonostante l'avvenuto saldo

di quanto dovuto dall'istante, la società BT Italia S.p.A. ha prelevato indebitamente i medesimi corrispettivi, mediante successivo addebito a mezzo R.I.D. del 4 ottobre 2013.

Orbene, il duplice pagamento da parte dell'istante degli importi fatturati nei suddetti documenti contabili legittima il diritto dell'istante stesso alla ripetizione delle somme percepite *sine titulo*, ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile.

In punto di diritto, si deve rilevare che la Suprema Corte, III Sezione Civile, con sentenza n. 1170 dell'11 febbraio 1999, tenendo distinti l'indebito soggettivo o *ex persona* e l'indebito oggettivo o *ex re*, riconosce, riguardo a quest'ultimo, il diritto di ripetizione di quanto prestato a chi ha effettuato un pagamento non dovuto, senza fare alcun riferimento al requisito dell'errore del *solvens*, né alla sua scusabilità.

Pertanto, prescindendo dalla prova dell'errore del *solvens*, che viene comunque esclusa dalla rosa dei presupposti dell'indebito oggettivo, poiché l'azione di ripetizione si fonda *sic et sempliciter* sull'inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale eseguita dal *solvens* a favore dell'*accipiens*, la Corte di Cassazione, con la sopra citata pronuncia, ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in materia di ripetizione di indebito oggettivo, incombe sull'attore l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del preteso diritto alla restituzione di quanto prestato, vale a dire l'avvenuto pagamento e la originaria o sopravvenuta mancanza del titolo idoneo a giustificare la *solutio*.

Al riguardo, nel caso di specie, la parte istante ha fornito prova di avere onorato con il bonifico bancario emesso in data 17 giugno 2013 gli stessi importi, poi addebitati nuovamente dalla società BT Italia S.p.A. in data 4 ottobre 2013 segnatamente alle medesime fatture.

Pertanto, in assenza di prova contraria, la richiesta dell'istante di cui al punto *i)*, di rimborso dell'importo di euro 1.161,71 deve ritenersi accoglibile, in considerazione del fatto che la parte istante ha dimostrato, oltre al fatto materiale dell'avvenuto pagamento, l'inesistenza o comunque il venir meno della *causa debendi*.

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del *Regolamento*, l'importo di euro 150,00 (centocinquanta/00), considerato che l'istante ha esperito il tentativo di conciliazione presso il CORECOM Valle d'Aosta e ha presenziato mediante rappresentante innanzi all'Autorità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 34, comma 2-*bis*, del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*, le competenze assegnate alla Commissione per le infrastrutture e le reti sono temporaneamente esercitate dal Consiglio;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

**DELIBERA**

**Articolo 1**

1. L'Autorità accoglie l'istanza della sig.ra Chinaglia, nei confronti della società BT Italia S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

2. La società BT Italia S.p.A. è tenuta a pagare in favore dell'istante, oltre alla somma di euro 150,00 (centocinquanta/00) per le spese di procedura, i seguenti importi, maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:

i. euro 1.161,71 (millecentosessantuno/71) a titolo di rimborso degli importi addebitati nelle fatture n. A2012 - 448826, n. A2012 - 574969, n. A2012 - 688812, n. A2012 - 260279, n. A2012 - 386285, n. A2013 - 56001, n. A2012 - 510856, n. A2013 - 110043, n. A2012 - 635129 e n. A2013 - 466007, già onerate con il primo bonifico bancario del 17 giugno 2013.

3. La società BT Italia S.p.A. è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

4. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

5. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi